

CONVENZIONE FRA LA COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE ED IL COMUNE DI MASSELLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

L'anno duemila __, il giorno ____, del mese di _____, nella sede di Pinerolo della Comunità Montana del Pinerolese, in Piazza III° Alpini, n. 1

TRA

Il Comune di Massello con sede in Massello, borgata Roberso n. 1, Partita I.V.A.06390360011, rappresentato dal Sindaco Signora Daniela Libralon, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Massello, legittimato ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, autorizzato in forza della deliberazione consiliare in data 22/03/2011, n. ____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

La Comunità Montana del Pinerolese con sede legale in Perosa Argentina (TO), Via Roma n. 22, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10195960017, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi Associati, Signora Daniela Alberti, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana del Pinerolese, legittimata ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio della Comunità montana in data _____, n. ____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", spetta alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a queste conferite dalla Regione e spetta, altresì, alle Comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, la Comunità montana esercita le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- che l'art. 5, comma 2, della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, stabilisce che per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica, la Comunità montana costituisce, nelle zone montane, livello ottimale per tutti i Comuni che la compongono, anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani;
- che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, in attuazione della delega conferita con legge 4 marzo 2009 n. 15, introduce nell'ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e monitoraggio della *performance* organizzativa dell'ente in generale ed individuale;
- che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, al comma 1, prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della *performance* ed, al comma 2, che l'organismo in questione sostituisca i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed eserciti, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4, le attività di controllo strategico di cui all'articolo

6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisca, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

- che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT con la deliberazione n. 121 del 9 dicembre 2010 ha chiarito che l'art. 14 del D.Lgs. 150/09 non si applica direttamente ai Comuni in considerazione del mancato rinvio di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto medesimo;
- che le funzioni che la legge assegna all'Organismo indipendente di valutazione saranno svolte dai nuclei di valutazione/organismi di valutazione istituiti in forza delle disposizioni regolamentari di ciascun Comune;
- che il nucleo di valutazione/organismo di valutazione in forma associata svolgerà le funzioni assegnate dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATO:

- che l'esercizio in forma associata di funzioni proprie dei Comuni, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per i Comuni di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità dei servizi, l'uniformità degli indirizzi ed un contenimento dei costi relativi;
- che alcuni Comuni della Comunità montana del Pinerolese intendono istituire in forma associata un sistema di valutazione e monitoraggio della *performance* individuale ed organizzativa dell'ente;
- che occorre pervenire alla stipulazione di una convenzione che definisca l'oggetto della delega, la durata, gli obblighi delle parti ed i rapporti finanziari;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

1. Con la presente convenzione il Comune di Massello delega alla Comunità montana del Pinerolese l'istituzione in forma associata del sistema di valutazione e monitoraggio della *performance* individuale ed organizzativa dell'ente di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009. In particolare la delega ha per oggetto l'istituzione e funzionamento di un unico nucleo di valutazione od organismo di valutazione.
2. Il nucleo di valutazione od organismo di valutazione esercita le funzioni assegnate dalle disposizioni regolamentari di ciascun Ente nei confronti della Comunità montana e dei Comuni membri deleganti, sottoscrittori della presente convenzione o che in futuro abbiano ad aderirvi.
3. L'organismo può altresì operare per conto di ulteriori Enti, i quali seppur non facenti parte della Comunità montana decidano, previa convenzione con la Comunità montana, di avvalersi delle sue prestazioni.

Articolo 2 - OBBLIGHI DELLA COMUNITÀ MONTANA

1. La Comunità montana assume le funzioni di capo-convenzione e pertanto con la presente convenzione s'impegna:

- alla nomina dell'organismo, con provvedimento del Presidente della Comunità montana, su delega dei Sindaci dei Comuni, sentita l'Assemblea dei Sindaci anche nella forma della delegazione;
- alle funzioni strumentali al funzionamento assicurando le attività pre-istruttorie, di supporto tecnico, di convocazione e di segreteria organizzativa;
- all'assunzione degli oneri finanziari connessi alla nomina dei membri esperti;
- a mettere a disposizione dell'organismo i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
- a coinvolgere i Comuni nell'elaborazione del regolamento di funzionamento dell'organismo;
- a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.

Articolo 3 - OBBLIGHI DEI COMUNI

1. I Comuni con la stipulazione della presente convenzione s'impegnano:
 - ad individuare un proprio referente con funzioni di collegamento fra il Comune ed il nucleo di valutazione o l'organismo di valutazione;
 - a collaborare e a fornire il supporto tecnico richiesto a sostegno ed integrazione di quello fornito dalla Comunità montana;
 - a produrre al nucleo di valutazione o organismo di valutazione la documentazione o le informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati all'organismo da leggi, statuti o regolamenti;
 - a rispettare i tempi e le modalità delle comunicazioni, definiti in accordo con il nucleo di valutazione o organismo di valutazione.

Articolo 4 - FUNZIONAMENTO

1. La Comunità montana nell'organizzazione e gestione dell'organismo opera con le modalità definite dal regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta della Comunità montana, quale allegato del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, acquisito il parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Per lo svolgimento delle attività previste la Comunità montana potrà avvalersi di proprio personale e/o di personale, anche comandato, di altri Enti e/o di collaboratori esterni. La Comunità montana per lo stesso fine potrà inoltre stipulare convenzioni con soggetti terzi.

Articolo 5 IMPEGNI FINANZIARI

1. L'organizzazione e la gestione finanziaria delle funzioni e dei servizi attinenti la gestione del nucleo di valutazione o organismo di valutazione sono affidate alla Comunità montana, che per la copertura degli oneri connessi farà ricorso:
 - ad eventuali fondi propri;
 - ad eventuali trasferimenti dei Comuni deleganti nella misura concordata in Assemblea dei Sindaci, a partire dall'anno finanziario 2011.
2. L'ente capo-convenzione provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi associati di cui all'art. 1, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.

Articolo 6 DURATA

1. La convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata a tempo indeterminato; essa ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere risolta, a partire dal terzo anno dalla sottoscrizione, in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - risoluzione consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le Amministrazioni stipulanti, contenenti la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere;
 - recesso unilaterale motivato di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunicato all'organo consiliare dell'ente capo-convenzione ed all'Assemblea dei Sindaci con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario;
 - recesso unilaterale motivato dell'ente capo-convenzione, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunicato ai Comuni stipulanti, a seguito di analoga decisione dell'Assemblea dei Sindaci con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario.
2. Il recesso non deve arrecare danno ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali d'investimento, l'ente recedente sceglie tra continuare a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse oppure pagare in un'unica soluzione.

Articolo 7 - ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. Le parti convengono di ricorrere all'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o dai loro delegati degli enti partecipanti alla convenzione, per programmare le attività, monitorare lo svolgimento e valutare i risultati dell'attività.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta e convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni deleganti.

Articolo 8 - CONTROVERSIE

1. Le controversie insorte nel corso dell'esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n. tre membri nominati:
 - uno dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
 - un altro dalla Comunità montana del Pinerolese;
 - il terzo, che avrà funzioni di Presidente, di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Comunità montana ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pinerolo, lì _____

per il Comune di Massello

IL SINDACO

per la Comunità Montana del Pinerolese

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ASSOCIATI